



PROGETTO BORSE DI STUDIO STEM AL FEMMINILE

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO TRIENNALE MESSA A DISPOSIZIONE DA INTESA SANPAOLO A FAVORE DI STUDENTESSE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO IMMATRICOLATE AI CORSI DI LAUREA DI AREA STEM - A.A. 2023/2024

ART. 1 - FINALITÀ

- 1.1 L'Università del Salento, nell'ambito del progetto "Borse di studio STEM al femminile" promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A., istituisce un concorso per l'anno accademico 2023/2024 per l'assegnazione della borsa di studio triennale in favore di giovani studentesse universitarie iscritte ai corsi di laurea in Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria per l'Industria sostenibile e Matematica attivati presso l'Università del Salento.
- 1.2 L'Università si occuperà di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione e l'esecuzione delle iniziative suddette, in conformità alle disposizioni di legge ed alle proprie normative interne. Intesa Sanpaolo non assumerà alcun ruolo nello svolgimento delle procedure di selezione dell'Università e nei conseguenti rapporti tra Università e le candidate alla borsa di studio.
- 1.3 La borsa di studio è finalizzata a stimolare giovani studentesse a intraprendere percorsi di studio in ambito STEM (*Science Technology, Engineering, Mathematics*), ritenuti fondamentali per l'impatto crescente che avranno in futuro.

ART. 2 - IMPORTO DELLA BORSA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

- 2.1 La borsa di studio dell'importo complessivo lordo di € 12.000,00, verrà erogata con i fondi messi a disposizione da Intesa Sanpaolo in 3 rate annuali a partire dall'a.a. 2023/2024 e per i due anni accademici successivi 2024/2025 e 2025/2026, salva la conferma del possesso dei requisiti di merito in capo all'assegnataria, come meglio dettagliati nel successivo art. 9 del presente bando.

ART. 3 - DESTINATARIE

- 3.1 Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutte le giovani studentesse regolarmente iscritte al 1° anno nell'a.a. 2023/2024 dei corsi di laurea in *Ingegneria dell'Informazione*, *Ingegneria per l'Industria sostenibile* attivati presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione e *Matematica* attivato presso il Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi, presso l'Università del Salento (Corsi di Area STEM) in regola con il pagamento delle tasse universitarie, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano immatricolate, nell'anno di riferimento del bando 2023/2024, al primo anno del corso di laurea triennale attivato dall'Università del Salento;
 - b) abbiano conseguito il diploma di maturità con voto di almeno 95/100.
- 3.2 Possono partecipare al concorso anche le studentesse apolide e rifugiate politiche riconosciute tali dalle competenti autorità statali: le studentesse cittadine dei paesi membri della Unione Europea, le studentesse straniere di paesi con i quali esistono trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, purché in possesso dei requisiti richiesti



per le cittadine italiane. Le studentesse non appartenenti all'Unione Europea accedono ai benefici, a parità di trattamento, con le studentesse italiane ai sensi dell'art. 46 comma 5 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 secondo le procedure e le modalità previste dal presente regolamento.

3.3 Sono escluse le studentesse che siano in possesso di altro diploma di laurea.

ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

4.1 La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, da presentarsi **entro il 15 gennaio 2024** sul portale web di Ateneo, dovrà essere compilata seguendo la procedura guidata, on-line, su apposito modello reperibile sul portale web di Ateneo: <http://www.unisalento.it/>.

4.2 Il predetto modello di domanda, che la candidata compilerà sotto la propria personale responsabilità ed agli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) richiederà informazioni in ordine a:

- a) nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita;
- b) la residenza o domicilio;
- c) il numero dei componenti del nucleo familiare (compreso il richiedente), specificando il numero di studenti universitari presenti nello stesso (compreso il richiedente);
- d) l'essere a conoscenza che la borsa in questione non potrà essere cumulata con le borse assegnate dalle regioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68, né con altre borse di studio a qualunque titolo erogate tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca dei borsisti.

Per tutte le altre informazioni concernenti la carriera del candidato per l'anno di riferimento l'Amministrazione terrà conto di quanto già autocertificato all'atto della immatricolazione.

4.3 La domanda di partecipazione al concorso verrà compilata esclusivamente on-line per il tramite dell'acquisizione operata mediante portale web di Ateneo: <http://www.unisalento.it/> e non sarà necessario presentare alcuna ulteriore documentazione cartacea.

4.4 Le dichiarazioni contenute nella suddetta domanda, predisposta dall'Amministrazione su apposito modulo informatico e sottoscritte in via elettronica, hanno valore di autocertificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. In particolare, in sede di compilazione on line della domanda la candidata dovrà fornire:

- a) dichiarazione di non usufruire delle borse di studio di cui agli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68 (Borse erogate dall'Ente per il Diritto allo studio);
- b) dichiarazione sul conseguimento del diploma di maturità indicando la data di conseguimento e la votazione;
- c) il possesso di una condizione di invalidità con l'indicazione della percentuale.

4.5 Le candidate straniere sono tenute a presentare all'Ufficio di Ateneo responsabile del procedimento la documentazione originale rilasciata dalle competenti autorità del luogo di provenienza, con relativa traduzione e legalizzazione a cura delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per territorio, relativamente a tutte le informazioni richieste



nel presente regolamento ai fini della partecipazione al concorso. Tale legalizzazione sarà ritenuta quale conferma della veridicità di quanto dichiarato dal candidato.

4.6 Le domande che non risultassero in regola con quanto stabilito nel presente bando di concorso non verranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio.

4.7 La studentessa dovrà dare tempestiva comunicazione scritta degli eventi che si verifichino successivamente alla data di presentazione della domanda (conseguimento di altre borse di studio o aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza) e comunque entro i termini di scadenza del concorso sotto pena di decadenza dalla partecipazione alla procedura concorsuale. Tale obbligo di comunicazione a carico dello studente sussisterà anche ove tali eventi si verifichino successivamente all'assegnazione del beneficio

ART. 5 - AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI

5.1 L'Università controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle studentesse, svolgendo le verifiche necessarie anche con controlli a campione in misura non inferiore al 20% degli ammessi al beneficio.

5.2 Nell'espletamento di tali controlli, l'Università può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

5.3 A fronte di dichiarazioni non veritiere, l'Università del Salento segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

ART. 6 - CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E RICORSI

6.1 La borsa di studio di cui al presente bando è conferita a coloro che ne acquisiscono il diritto sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per dipartimento e corsi di studio di appartenenza.

6.2 Ai fini del conferimento della borsa di studio messa a concorso la Commissione selezionatrice terrà conto, nel redigere la graduatoria, dei seguenti criteri di preferenza:

a) somma del voto di diploma di cui la candidata ha dichiarato il possesso e del punteggio della condizione economica attestata dall'ISEE 2023 acquisita dall'Ateneo direttamente dall'INPS.

La votazione 100/100 e lode sarà considerata superiore di 5 punti rispetto a una votazione pari a 100/100.

Il punteggio della condizione economica sarà determinato secondo la seguente tabella:

Valore ISEE/ISEEU 2023	da € 0,00 a € 25.000	da € 25.001 a € 29.881	da € 29.882 a € 40.000	da € 40.001 a € 51.000	da € 51.001 a € 63.000	da € 63.001 a € 75.000	da € 75.001 a € 90.000	da € 90.001 a importi superiori
Punteggio	100	90	80	70	60	50	40	30

esempio 1: ISEE pari a € 27.500 - voto diploma 98 = 90 + 98 = 188

esempio 2: ISEE pari a € 20.500 - voto diploma 100 con lode = 100 + 100 + 5 = 205

esempio 3: ISEE pari a € 25.500 - voto diploma 100 = 90 + 100 = 190



- b) in caso di parità di punteggio, la più giovane di età;
- c) in caso di ulteriore parità, il reddito inferiore attestato dall'ISEE 2023 acquisita dall'Ateneo direttamente dall'INPS;
- d) in caso di ulteriore parità, la precedenza in graduatoria è determinata dalla residenza, (si predilige la studentessa con residenza più lontana dall'Università del Salento anche, ove necessario, in relazione ai mezzi di trasporto da utilizzare per raggiungere l'Ateneo);
- e) in caso di ulteriore parità, la precedenza è determinata dalla appartenenza del candidato a nuclei familiari con pluralità di studenti universitari.

6.3 Il Rettore, con proprio decreto immediatamente esecutivo, approva la graduatoria che sarà pubblicata sul portale web di Ateneo <https://www.unisalento.it>.

Entro 10 giorni da tale pubblicazione è ammesso il ricorso al Rettore, che si pronuncerà entro 30 giorni successivi. In caso di presentazione del ricorso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

ART. 7 - CONFERIMENTO DELLA BORSA

7.1 La borsa di studio sarà conferita con decreto rettorale alla concorrente che risulti vincitrice in base al posto ottenuto in graduatoria e che risulti effettivamente immatricolata al corso di studio indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

7.2 Il provvedimento di cui al precedente comma è emanato a conclusione delle operazioni di acquisizione dei dati autocertificati dalla studentessa e dalla procedura amministrativa concorsuale con la pubblicazione della graduatoria redatta sulla base delle autocertificazioni rese dalle studentessa (art. 4 comma 12 del D.P.C.M. 09/04/2001).

ART. 8 - EROGAZIONE DELLA BORSA

8.1 La borsa di studio sarà corrisposta alla beneficiaria in quote annuali lorde per come di seguito indicato:

BORSA DI STUDIO LAUREA TRIENNALE IN AMBITO STEM	anno accademico/periodi di versamento		
	2023/2024 aprile 2024	2024/2025 aprile 2025	2025/2026 aprile 2026
quote annuali	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ad aprile 2024 sarà erogato l'importo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), a titolo di borsa per l'a.a. 2023/2024, in unica soluzione, comprensivo di ogni altro onere a carico dell'Università, e sarà rinnovata - per lo stesso importo e benefici connessi - per i due anni accademici successivi nei periodi indicati in tabella e nel rispetto dei requisiti e con le modalità specificate all'art. 9 del presente bando.



ART. 9 - CONFERMA DELLA BORSA PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

9.1 Per la conferma delle borse di studio, è richiesta l'acquisizione da parte della studentessa assegnataria dei seguenti crediti formativi:

- a) per il secondo anno (a.a. 2024/2025): **25 crediti** entro il 10 agosto 2024;
- b) per il terzo anno (a.a. 2025/2026): **80 crediti** entro il 10 agosto 2025.

Nel computo dei CFU utili, non saranno considerate le attività formative dichiarate extracurricolari.

La verifica della sussistenza delle condizioni per il rinnovo verrà effettuata nel mese di novembre.

La mancata conferma della borsa per il secondo anno a causa del non soddisfacimento dei requisiti, il passaggio o il trasferimento ad altro corso di studi, la rinuncia agli studi determinano in automatico la decadenza del diritto.

A seguito di decadenza dal diritto dell'assegnataria, si procederà allo scorrimento della graduatoria unica per individuare la nuova beneficiaria, assegnando l'importo previsto per il mancato rinnovo alla candidata risultante, nella graduatoria unica, in posizione immediatamente successiva alla precedente beneficiaria, sempre che sia in possesso dei succitati requisiti per il rinnovo.

9.2 In ogni caso, al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, la studentessa dovrà comprovare, con apposita attestazione scritta da consegnare dopo le suddette scadenze all'Ufficio responsabile del procedimento, il possesso dei requisiti di merito di cui ai commi sopraccitati.

9.3 La conferma della borsa negli anni successivi avverrà dietro presentazione di domanda, **entro il 5 novembre di ogni anno**, e previo accertamento, da parte dell'ufficio competente, delle condizioni di merito definite al precedente comma 1 e dell'iscrizione a ciascun anno di corso.

La mancata conferma della borsa per il secondo anno, ovvero per l'anno successivo a quello di assegnazione del beneficio, determina la decadenza del diritto anche per gli anni successivi.

ART. 10 - INCOMPATIBILITÀ CON LE ALTRE BORSE

10.1 La borsa di studio di cui al presente bando non può essere cumulata né con quelle previste dagli artt. 3 c. 2 e 6 c. 2 del D.lgs. 29/03/2012 n. 68 (ad eccezione del servizio abitativo, che può essere fruito a titolo oneroso, e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionali), né con borse di studio attribuite agli studenti stranieri dal Governo italiano o da altri enti ed organismi riconosciuti dal Governo italiano. Inoltre, non possono essere cumulate con borse di studio a qualunque titolo erogate, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

ART. 11 - REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO

11.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente bando, la borsa di studio è revocata, con provvedimento rettorale, trasmesso all'interessata, nei seguenti casi:



- a) quando le studentesse iscritte al primo anno dei corsi di laurea triennali di Area STEM attivati dall'Università del Salento, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti nel precedente art. 9;
 - b) quando la beneficiaria non ottenga e non comprovi per iscritto l'ammissione al corso di studio per l'anno per cui richiede il beneficio;
 - c) quando la beneficiaria rinunci al proseguimento degli studi;
 - d) quando la beneficiaria chieda ed ottenga il trasferimento ad altra sede universitaria;
 - e) quando la beneficiaria chieda ed ottenga passaggio ad altro corso di studio di altro Dipartimento dell'Università del Salento.
- 11.2 La revoca della borsa di studio, se dovuta al mancato conseguimento dei requisiti di merito previsti per la conferma, comporta l'obbligo per l'interessato di restituire all'Università gli importi eventualmente già riscossi per l'a.a. di riferimento.
- 11.3 La Segreteria Studenti, pertanto, potrà dare corso ad istanza di trasferimento ad altra Università, di passaggio di corso e di rinuncia degli studi, solo in seguito all'avvenuto rimborso di quanto dovuto.
- 11.4 In caso di revoca della borsa (primo anno o anni successivi), o di decadenza per uno dei motivi sopraindicati, subentra la candidata che risulti prima degli idonei non vincitori della graduatoria e che sia in possesso dei requisiti richiesti; questa beneficerà del residuo della borsa, senza integrazione alcuna.

ART. 12 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

12.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del presente bando relativamente alle modalità ed alla tempistica per la conferma delle borse di studio per gli anni di corso successivi al primo, i requisiti di merito, previsti nella medesima disposizione, necessari ai fini del mantenimento dei benefici, sono ridotti del 40% in favore di studentesse portatrici di handicap con invalidità pari o superiore al 66%.

ART. 13 - RICORSI

13.1 Avverso i risultati della graduatoria, le studentesse interessati, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare ricorso al Rettore che si pronuncerà, in via definitiva, entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del ricorso stesso.

In caso di inoltro del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Successivamente alla verifica dei ricorsi, sarà resa definitiva la graduatoria.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

14.1 Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il Dott. Giacomo Perchiazzi dell'Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio, - e-mail: giacomo.perchiazzi@unisalento.it, tel. +39 0832-299279.



ART. 15 - COPERTURA FINANZIARIA

15.1 La spesa complessiva di € **12.000,00** graverà sui fondi erogati da Intesa Sanpaolo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 30 ottobre 2023.

IL RETTORE
Prof. Fabio POLLICE